



Copia

# COMUNE DI CEVA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL  
REGISTRO DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO  
COMUNALE.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale è stato convocato per le ore diciannove e minuti trenta con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Disposto ed effettuato l'appello, risultano presenti i signori;

Cognome e Nome	Presente
1. VIZIO ALFREDO - Sindaco	Sì
2. PENNA PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. GIOVANNI RACHINO - Assessore	Sì
4. GARELLI MARA - Assessore	Sì
5. BEZZONE VINCENZO - Assessore	Sì
6. GARELLI GIANLUCA - Consigliere	Sì
7. ALLIANI LORENZO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza la Segretaria Comunale Signora LUCIANO D.ssa Patrizia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il VIZIO ALFREDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale nutre un profondo interesse verso il mondo del volontariato, sia in forma organizzata che individuale, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini;

RICHIAMATI , al riguardo, gli articoli 2, 52 e 73 del vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che la legge n. 266/1991 è stata abrogata dal "D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del

Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e che, pertanto,

il predetto Regolamento non risulta più conforme alla vigente normativa;

RICHIAMATO il sopra citato D.Lgs. n. 117/2017, ed in particolare gli artt. 1, 2, 5 e 17;

VISTA la Deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti – Adunanza del 14 novembre 2017- dalla quale, tra l'altro, emerge quanto segue:

*"12. Sulla base di queste premesse, occorre riconoscere che le Amministrazioni locali, ove ricevano l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l'ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del servizio di questi a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini l'instaurazione di vincoli di subordinazione.*

*Non sussistono, infatti, preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre "il proprio tempo e le proprie capacità" al servizio di un'organizzazione più strutturata, quale quella di un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale. Tale assunto trova riscontro nell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, il quale recita: « Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore...».*

*Allo stesso modo, anche l'ente locale ha facoltà di ricorrere a volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi comuni senza l'intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore, ciò in virtù del comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: «... i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore».*";

ATTESO che:

- rientrano negli obiettivi di questo Ente la sensibilizzazione della popolazione ai temi della solidarietà civile, la promozione di forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative volte a favorire l'avvicinamento dei cittadini al mondo del volontariato;
- questa Amministrazione Comunale, con l'istituzione del Registro dei Volontari, intende riconoscere e valorizzare l'azione spontanea e gratuita prestata dai singoli cittadini esclusivamente per fini di solidarietà, la quale assume rilievo poiché l'impegno espresso da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati;
- che l'iniziativa che si intende porre in essere con l'approvazione del presente regolamento, oltre ad essere propositiva, è volta ad evitare il realizzarsi di comportamenti incivili, atti

vandalici e comportamenti impropri in grado di arrecare danno all'ambiente, alle aree verdi, nonché pregiudicare la sicurezza ed il benessere dei cittadini;

CONSIDERATO che l'azione di preservare e garantire la civile convivenza, tramite atti positivi, oltre a prevenire e scoraggiare comportamenti incoerenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza e l'ordine negli ambienti e negli spazi pubblici, rappresenti un positivo e apprezzabile esempio concreto volto a rafforzare il senso etico di civile convivenza e la difesa dell'ambiente;

RITENUTO che la vigilanza nell'ambito scolastico, ambientale, delle strutture comunali, nonché il supporto alle manifestazioni culturali, sportive, ricreative, possano essere particolarmente utili e rappresentano un valido ausilio per la sicurezza e l'ordinato andamento delle azioni di vita quotidiana;

RITENUTO, altresì, che porre in essere un'attività di vigilanza da parte dei volontari nelle aree pubbliche, oltre alla possibilità di segnalare danni e circostanze di pericolo, scoraggi atti di vandalismo a danno dell'ambiente e dell'arredo urbano;

CONSIDERATO, quindi, opportuno, al fine di realizzare quanto sopra esposto, istituire il Registro dei singoli Volontari del Comune di Ceva ;

ESAMINATO, pertanto, il "Regolamento concernente l'istituzione del Registro dei singoli volontari e relativa disciplina", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A") e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, rispettivamente dal Responsabile del settore amministrativo e dal Responsabile del Settore Tecnico;

ATTESA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. DI APPROVARE il "Regolamento concernente l'istituzione del Registro dei singoli volontari e relativa disciplina", allegato al presente provvedimento (Allegato "A") per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 14 articoli;

3. DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento l'istruttore amministrativo Renata Baudino;

5. DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Successivamente;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI E RELATIVA DISCIPLINA. PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 21/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. ssa Patrizia Luciano

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 21/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to geom. Osvaldo Demaria

**REGOLAMENTO CONCERNENTE**  
**L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI**  
**SINGOLI VOLONTARI**  
**E RELATIVA DISCIPLINA**

**Art. 1 Definizione di volontariato**

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali, salvaguardando la propria autonomia.

2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.

3. Fermo restando il fatto che l'attività di volontariato è libera, sicchè ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma precedente da parte di cittadini in collaborazione con il Comune di Ceva , il quale:

a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;

b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;

c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso specifiche iniziative, eventualmente con il coinvolgimento dei volontari stessi;

d) sostiene e valorizza le risorse personali dei cittadini offrendo concrete ed adeguate opportunità di impegno civico.

4. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe le attività nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali.

5. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

**Art. 2 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento costituisce uno strumento attuativo di quanto previsto dallo Statuto Comunale ed ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato prestato da persone residenti nel Comune di Ceva e/o limitrofi, per favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile a favore di attività solidaristiche integrative.

2. Il Comune di Ceva nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche accessorie/integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Registro di cui al successivo art. 4.

3. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:

- Area Culturale/Sportiva/Ricreativa: attività di carattere culturale, inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, delle strutture culturali (biblioteca, teatro, musei), del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per controllare l'accesso dell'utenza, attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative culturali, vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione turistica, ecc (es. transennamenti, allestimento aree, volantaggio per pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali, ecc.);

- Area Civica: relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della natura, sorveglianza e tutela di aree verdi di interesse collettivo (parchi gioco, giardini), attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche, anche in occasione di calamità naturali; vigilanza edifici scolastici, sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti, sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche; vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico; attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali; attività di giardinaggio in giardini e parchi comunali; attività di supporto a favore di anziani e disabili; collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale per la lotta al randagismo e la tutela degli animali di affezione.

- Area Gestionale: relativa ad attività di supporto agli uffici comunali quali ad es. apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, cimiteri comunali ecc., ovvero di supporto presso gli uffici comunali.

4. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento per l'utilizzo di volontari, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Art. 3 Divieti**

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

2. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto da questo regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'ente o supplire a carenze di organico.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

5. La collaborazione dei volontari in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

6. L'effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

### **Art. 4 Registro dei singoli volontari**

E' istituito presso il Comune di Ceva il Registro dei Volontari, suddiviso per aree di attività, nel quale singoli volontari possono richiedere di iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività solidaristiche.

Il Registro dei Volontari è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati ad un dipendente presso il Settore Amministrativo.

#### **Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nel Registro**

1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18;

b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;

c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

d) residenza nel Comune di Ceva e/o nei comuni limitrofi;

e) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2) Possono svolgere le attività di volontariato anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

#### **Art. 6 Iscrizione nel Registro**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune di Ceva, il Settore Amministrativo pubblica sul sito web dell'Ente un bando per l'iscrizione nel Registro dei Volontari.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le persone interessate potranno presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari, nella quale il volontario è tenuto a fornire:

a) le generalità complete e la sua residenza;

b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono,

secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

c) le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione e la disponibilità in termini di tempo.

4. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni e si intendono accolte con la pubblicazione del nominativo sul Registro comunale dei Volontari.

5. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato.

#### **Art. 7 Cancellazione dal Registro**

1. La cancellazione dei volontari dal Registro potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

#### **Art. 8 Rapporti con le associazioni di volontariato**

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

#### **Art. 9 Rapporti tra il Comune e i Volontari**

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 2 si coordinano con i responsabili dei settori competenti, ai quali compete:
  - a. accertare direttamente o tramite i servizi competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
  - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
  - c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
2. All'inizio delle attività il Responsabile predispone il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività solidaristiche.
3. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
4. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
5. Qualora le attività di cui all'art. 2 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati



nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 10 Impegni tra le parti**

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Settori interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi.

Tali accordi devono prevedere:

per l'Amministrazione:

- a) la definizione, per ogni settore di intervento, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) l'assunzione delle spese per l'attivazione delle necessarie coperture assicurative, in conformità alle previsioni di legge;
- f) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; dette spese dovranno, pertanto, essere adeguatamente documentate;
- g) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari e di rendicontazione delle spese da essi sostenute per l'espletamento dell'attività.

per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati all'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
- d) l'autorizzazione al trattamento, da parte dell'amministrazione, l'Amministrazione dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento, in ottemperanza alla legge 196/2003.

#### **Art. 11 Obblighi dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione provvede all'attivazione delle necessarie coperture assicurative in conformità alle previsioni normative, senza alcun onere a carico dei volontari.

3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari.

#### **Art. 12 Obblighi dei volontari**

1. I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- ad operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entreranno in relazione;
- a partecipare ai percorsi di formazione che verranno eventualmente organizzati per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

#### **Art. 13 Rimborso spese sostenute**

1. E' fatto assoluto divieto agli iscritti nel Registro dei Volontari di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dal Registro stesso.

2. Nell'attuazione delle attività di cui all'art. 2 i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione) dal Responsabile comunale competente.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata, previa autorizzazione da parte del responsabile competente entro il limite stabilito dal Responsabile medesimo in linea con la disponibilità economica accordata al progetto in cui è coinvolto il volontario e rientranti nelle seguenti tipologie: spese per i pasti, spese di viaggio in

caso di utilizzo di proprio mezzo o servizio di trasporto pubblico per raggiungere la sede/luogo ove deve svolgersi l'attività di volontariato; spese minute per acquisto materiali necessari allo svolgimento dell'attività.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

5. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Settore.

#### **Art. 14 Disposizioni finali**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

2. Sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato.

3. Il presente Regolamento è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to: VIZIO ALFREDO

Il Segretario Comunale  
F.to: LUCIANO D.ssa Patrizia

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/12/2018 al 15/01/2019, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n.267.

Ceva , li 31/12/2018

Il Segretario Comunale  
F.to: dott.ssa PATRIZIA LUCIANOLUCIANO  
D.ssa Patrizia

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ..... al ..... , senza reclami.

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Dichiarazione di Immediata Eseguitività (art.134, 4° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267)  
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)

Il Segretario Comunale  
**LUCIANO D.ssa Patrizia**

Per copia conforme all'originale, Ceva li 31/12/2018 Il Segretario Comunale  
LUCIANO D.ssa Patrizia